

TI_GERICHTE 11.2007.49 vom 21. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.49

FR: TI_GERICHTE 11.2007.49 du 21 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2007.49 del 21 novembre 2008

Regeste

Epurazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione

Erwägungen

E. 1

L'appellante chiede di accertare anzitutto che egli è dispensato dal collazionare le liberalità eccedenti la sua quota ereditaria (art. 629 CC). Secondo il Pretore ciò si giustifica per il valore delle particelle n. 1142 e 1158 RFD di _____ ricevute in dono dall'attore, il padre avendo espressamente ordinato tale dispensa, mentre per il resto nulla induce a supporre che _____ intendesse favorire il figlio AP 1 rispetto agli altri eredi. a) Giusta l' art. 629 cpv. 1 CC se le liberalità eccedono l'importo della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione. La prova della dispensa, che non esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere fornita in qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid, 3b; Steinauer , Le droit des successions, Berna 2006, pag. 151 n. 244e) e incombe al beneficiario della liberalità (Burckhardt Bertossa in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629 CC). b) L'appellante sostiene che il padre ha voluto favorirlo, ove appena si consideri il valore delle particelle n. 1142 e 1158 RFD di _____, il valore dell'edificio eretto sui due fondi, il valore della cartella ipotecaria gravante la particella n. 1248 RFD di _____ e il valore della particella n. 592 RFD di _____ donata in parti uguali ai tre figli. A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se le liberalità in questione eccedano davvero l'importo della quota ereditaria in favore dell'appellante, il solo fatto che questi abbia beneficiato di liberalità maggiori rispetto ai fratelli ancora non significa che per atti concludenti il padre abbia inteso privilegiarlo. La circostanza che _____ abbia ordinato espressamente la collazione per la donazione dei fondi a _____ (rogito del 23 giugno 1967, nel classificatore IX) indizia se mai il contrario. Su questo punto l'appello è destituito di buon diritto.

E. 2

n. 2 nell'inc. OA.2003.17). È vero che il notaio divisore ha ignorato tale intesa ed è vero altresì che tra gli eredi erano intercorse trattative per la divisione, ma dal verbale sottoscritto il 19 febbraio 2001 non risulta che le clausole ivi contenute fossero subordinate alla firma di una transazione. Rivolgendosi il 30 aprile 2001 al notaio divisore, l'ex legale dell'appellante aveva dichiarato invero di non volersi più attenere ai valori dei beni immobili poiché “ancora una volta le suggestioni transattive dell'avv. AP 1 vengono respinte” (doc. 8 nell'inc. OA.2003.17), ma ciò non basta per dimostrare che l'accordo – sottoscritto senza riserve – fosse condizionato. Quanto alla facoltà di contestare l'inventario evocata nelle premesse del verbale, essa è prevista anche dall'art. 478 CPC e si riferisce a eventuali contestazioni sulla stima dei beni inventariati, ma non permette di rimettere in discussione

un valore unanimemente concordato. Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, gli altri due eredi hanno chiesto di aumentare l'importo da collazionare da fr. 1 080 031.– proprio a fr. 1 340 000.– (petizione di AA 1, pag. 24 n. 12; petizione di AO 1, pag. 6 in fine). Si conviene che la stima di fr. 1 340 000.–, desunta dalla relazione tecnica consegnata il 30 novembre 1981 dallo studio d'ingegneria _____ (doc. E¹), si riferisce al 1981 e non al momento in cui è deceduto _____, ma nulla impediva agli eredi di accordarsi sul valore da assegnare ai beni nel 1974 (si veda anche l'art. 618 CC). E un simile accordo, per altro, comportava l'inutilità di far capo a un perito per una nuova valutazione, ipotesi che il notaio divisore aveva prospettato citando le parti a una riunione del 19 febbraio 2001 (doc. 6 nell'inc. OA.2003.17). Nelle condizioni descritte la questione del valore attribuito ai fondi, chiarita davanti al notaio (pubblico ufficiale e ausiliario del giudice), vincola gli eredi. Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 3

L'appellante ribadisce un suo credito di fr. 103 230.– per prestazioni svolte nell'interesse dell'eredità. Il Pretore ha accertato che gli altri eredi avevano effettivamente incaricato AP 1 di curare le pratiche successorie e ha scartato l'eventualità che questi avesse lavorato gratis per il solo fatto di essere erede, ma ha nondimeno respinto la pretesa, poiché l'interessato non aveva prodotto né una distinta relativa al calcolo dell'onorario né una specifica del tempo dedicato alle varie pratiche. L'appellante obietta che i coeredi hanno contestato solo il carattere oneroso del mandato, ma non l'esecuzione delle prestazioni indicate nella nota, per altro positive per la comunione. Egli fa valere inoltre di avere presentato l'11 novembre 2002, su richiesta del notaio divisore, un elenco nel quale sono sufficientemente precisate le prestazioni da lui svolte e soggiunge che egli non era obbligato ad allestire una nota professionale, sicché la mancanza di essa giustifica se mai una valutazione del suo onorario per apprezzamento, ma non l'azzeramento della pretesa. Dagli atti si evince che nel febbraio del 1974 _____ con i figli AA 1 e AO 1 hanno conferito a AP 1 “ procura generale per le pratiche inerenti la successione del defunto _____ (...), sia quelle fiscali sia quelle di altra natura ” (doc. G nell'inc. OA.2003.16). Per le sue prestazioni AP 1 ha poi esposto una pretesa di fr. 103 230.–, senza indicare come sia giunto a tale risultato. Ora, salvo patto contrario, un mandatario ha diritto alla retribuzione usuale (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3^a edizione, n. 39 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 463 ad art. 394 CO). Incombe tuttavia al mandatario dimostrare, oltre all'esistenza del mandato, la congruità della pretesa (Weber , op. cit., n. 41 ad art. 394 CO). In concreto AP 1 non ha fornito alcun elemento che permetta di valutare – anche solo sommariamente – la sua attività: non un dettaglio delle prestazioni svolte, non un'indicazione del tempo profuso nell'esecuzione del mandato. La “nota per le mie prestazioni” dell'11 novembre 2002 trasmessa al notaio divisore fornisce solo indicazioni generiche sull'opera svolta: elenca l'oggetto del mandato riferito alle varie pratiche seguite, ma non dà alcun ragguaglio sul dispendio orario, tanto meno con riferimento alle singole prestazioni (doc. AD nel classificatore IX). L'appellante asseriva che in simili condizioni il suo onorario vada definito per apprezzamento, ma apprezzamento non significa beneplacito. L'apprezzamento deve pur sempre fondarsi sull'entità delle prestazioni eseguite, sulla loro complessità, sulla responsabilità che l'incarico ha comportato, come pure sul valore delle pratiche trattate, senza di che è oggettivamente impossibile stimare un onorario obiettivamente equo (DTF 120 V 520 in fondo). Né spetta al giudice, in cause di divisione ereditaria, passare al vaglio d'ufficio la ponderosa documentazione agli atti per individuare indizi da cui inferire il possibile fondamento della pretesa (Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183). Quanto alle spese anticipate dall'appellante per l'allacciamento alla rete fognaria (interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposta n. 31 alle domande di AA 1), non v'è giustificativo alcuno. Una volta di più l'appello denota così la sua inconsistenza.

E. 4

L'appellante insorge contro il nuovo credito della successione accertato dal Pretore verso di lui (fr. 97 783.– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006). Al proposito il primo giudice ha parzialmente accolto una domanda di AA 1, il quale si riferiva a somme depositate presso l'allora _____ su un conto n. _____ denominato “_____”. Il Pretore ha ricordato che su tale conto erano depositati il 4 marzo 1974 fr. 702 217.–, ma che solo fr. 604 434.– (fr. 201 478.– x 3) erano stati distribuiti agli eredi, come aveva confermato lo stesso AP 1 nella sua risposta. Sulla base di ciò il Pretore ha ammesso un credito della successione verso AP 1 per la differenza di fr. 97 783.– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006, come proponeva AA 1. a) Nell'appello AP 1 assevera che il conto “_____” era composto essenzialmente di 8285 parti del _____ (le quali valevano fr. 84.75 ognuna), per complessivi fr. 702 153.75. Trattandosi di titoli soggetti a fluttuazioni di mercato, ciò spiega a suo parere la differenza di fr. 97 783.– al momento in cui i valori sono pervenuti agli eredi. I quali conoscevano perfettamente la gestione degli averi depositati, come ha confermato l'ex funzionario di banca che si occupava della gestione patrimoniale per conto di _____. Senza contare – egli epilogò – che in passato il fratello AO 1 gli ha dato scarico per l'amministrazione dei beni della massa. b) Dal fascicolo processuale risulta che il 4 marzo 1974 erano effettivamente depositati sul conto “_____” fr. 702 217.– (doc. M nel classificatore IX) e che ogni erede ha ricevuto fr. 201 478.–, come ha confermato AP 1 (risposta del 31 marzo 2003 alla petizione di AA 1, pag. 16). I motivi adottati dall'appellante per giustificare la differenza di fr. 97 783.–, oltre a essere adottati per la prima volta in questa sede (onde la loro inammissibilità: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non sono stati resi verosimili. Per di più, l'appellante non spiega come mai nella proposta di divisione inviata al notaio _____ (da lui allestita con il figlio sulla base della documentazione in suo possesso: interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposta n. 7 alle domande di AA 1), gli eredi risultano essersi spartiti un terzo degli averi in conto per l'ammontare di fr. 234 051.25 ciascuno (doc. F, pag. 4 nell'inc. OA. 2003.16), ovvero tutto quanto depositato al momento della morte del padre. Certo, secondo _____ (allora vicedirettore del _____) le operazioni bancarie eseguite da AP 1 “non mi risultano fatte a suo vantaggio né che abbiano portato a sottrazione di soldi” (deposizione del 20 novembre 2003: verbali, pag. 2 a metà), ma ciò nulla dimostra sulla destinazione degli averi depositati sul conto “_____”. Quanto al fatto che per l'avvocato _____, legale di AO 1, “fosse tutto a posto senza essere contraddetto dal mandante” (deposizione di _____: loc. cit.), tale affermazione non vincola l'altro erede AA 1. Né le regolari relazioni intrattenute da quest'ultimo con il funzionario di banca bastano per accertare che tutto quanto era depositato sul conto alla morte di _____ sia stato suddiviso tra gli eredi in parti uguali. La gestione dell'eredità dovendosi pacificamente all'appellante, l'ignota destinazione di parte dei fondi depositati sul noto conto giustifica la pretesa di inserire nell'inventario un credito verso AP 1. c) Quanto agli interessi, che il Pretore ha computato al 3% “dalla data dell'unico documento ufficiale relativo al conto _____, ossia dal 4 marzo 1974”, l'appellante chiede di farli decorrere dal 15 gennaio 2002, ovvero dalla rivendicazione del credito e dalla messa in mora. In realtà la pretesa degli altri eredi non si riferisce agli interessi moratori (art. 104 CO), bensì a quelli

maturati sull'importo rimasto indiviso che fanno parte del compendio successorio (Steinauer, op. cit., pag. 103 n. 142). Anche al riguardo la contestazione dell'appellante è destituita perciò di buon diritto.

E. 5

Assevera l'appellante che il passivo dell'eredità va stabilito in fr. 182 500.95, come ha accertato il notaio divisore, e non in fr. 72 629.35. Il primo giudice ha ritenuto invece che i passivi inventariati dal notaio divisore, di fr. 181 500.95 (fr. 30 000.– per imposte arretrate al Comune di _____, fr. 95 679.95 a copertura di imposte diverse versate all'Ufficio cantonale di esazione, fr. 4000.– in favore dello studio legale _____, fr. 30 000.– in favore di _____ e fr. 21 821.– per il pagamento di imposte al Comune di _____), risultavano sì essere stati estinti con attivi della successione, ma non v'era prova che i debiti incombessero alla successione medesima o esistessero nei confronti di _____ e siano passati agli eredi, salvo l'importo di fr. 42 629.35 per l'imposta di successione. Preso atto nondimeno che AA 1 riconosceva il pagamento di fr. 30 000.– all'impresa di costruzioni _____, egli ha ridotto i passivi successori a fr. 72 629.35. a) L'appellante sostiene che, oltre all'imposta di successione, sono state solute all'erario imposte federali, cantonali e comunali a carico del padre, ciò che i coeredi non hanno mai revocato in dubbio. Né si comprenderebbe altrimenti – egli soggiunge – come l'ente pubblico abbia ricevuto pagamenti per debiti fiscali del padre, estinti per di più grazie all'apertura di una linea di credito di fr. 150 000.– garantita dal valore delle azioni della _____. Quanto alla fattura dello studio _____, essa si riferisce alle prestazioni svolte per realizzare le azioni di quella società anonima. b) Dagli atti risulta che il 30 dicembre 1975 AP 1 ha ordinato al _____ di versare da un conto della successione fr. 95 679.95 complessivi in favore dello _____, indicando come causale “saldo imposta cantonale 1974” (fr. 17 630.75), “saldo imposta federale 17. p.” (fr. 36 419.85) e “tassa successione (...)” (fr. 42 629.35: doc. N¹ nel classificatore IX). Egli ha poi ordinato il 4 maggio 1976 al _____ di versare dal medesimo conto fr. 30 000.– in favore del Comune di _____ e il 4 ottobre 1976 fr. 21 821.– alla Cassa comunale di _____ (doc. N² e N³ nel classificatore IX). Infine il 2 giugno 1977 analogo ordine è stato impartito in favore dello studio legale _____ di _____ per fr. 4000.– (doc. N⁴ nel classificatore IX). Da quanto precede si può arguire che almeno per quanto attiene al bonifico del dicembre 1975 la pretesa dell'appellante riesce sufficientemente provata. Nessuno ha messo in dubbio del resto che in quell'occasione sia stata davvero pagata l'imposta di successione, sicché nulla induce a diffidare neppure degli altri pagamenti, tanto meno ove si consideri che i coeredi non contestano l'esistenza di debiti fiscali a carico del defunto. Quanto agli altri versamenti, tutto si ignora, nessuna causale essendo mai stata indicata. Che l'avvocato _____ si sia occupato di vendere il pacchetto azionario di una società appartenente alla successione ancora non dimostra che la nota professionale di fr. 4000.– si riferisca a quella operazione. Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, il passivo della successione va portato a complessivi fr. 125 679.95.

E. 6

L'appellante chiede infine che il credito dell'eredità verso il fratello AA 1 per la collazione della particella n. 1284 RFD di _____, da lui ricevuta in donazione dal padre, sia accertato in fr. 611 215.– o almeno in fr. 350 000.–. Il Pretore ha scartato l'ipotesi di una donazione. Accertato che nel luglio del 1969 AA 1 aveva acquistato 1628 m² di terreno da _____ e altri 354 m² di terreno dalla Comunità dei Patrizi di _____,

appezzamenti che erano andati a formare la particella n. 1284, egli ha rilevato che il defunto non era mai stato proprietario di quel fondo. Non poteva quindi averlo donato al figlio. Del resto, egli ha soggiunto, nulla permette di affermare che _____ intendesse donare il terreno al figlio. a) L'appellante ribadisce che la donazione del padre a AA 1 non aveva per oggetto il semplice importo di fr. 120 000.–, bensì la proprietà del terreno di _____. Contestualmente all'acquisto del fondo – egli sostiene – il fratello AA 1 ha acceso sul medesimo una cartella ipotecaria al portatore di fr. 350 000.– senza contrarre alcun mutuo. Inoltre, nelle varie proposte di divisione da lui formulate AA 1 ha sempre considerato quale oggetto di donazione il terreno e non l'importo di fr. 120 000.–. L'appellante chiede pertanto che si collazioni il valore di realizzazione della particella, di fr. 611 215.– o almeno di fr. 350 000.–. c) Che AA 1 abbia ricevuto dal padre fr. 120 000.– in donazione usati poi per l'acquisto del fondo in questione al prezzo di fr. 114 320.– non è controverso. Tale circostanza non è sufficiente per dimostrare tuttavia che _____ intendesse donare a AA 1 il terreno e non solo la somma in denaro. Che contestualmente all'acquisto del terreno AA 1 abbia acceso sul fondo una cartella ipotecaria in primo grado poco sussidia, lo stesso appellante ammettendo che la cartella non era destinata a garantire alcun mutuo. Quanto al fatto che in precedenti trattative AA 1 si sia riferito al “terreno di _____”, basti ricordare che in una sua proposta di transazione l'appellante medesimo aveva inserito tra le liberalità ricevute dal fratello unicamente la somma di fr. 120 000.– (doc. F nell'inc. OA.2003.16). Ciò posto, in proposito l'appello non merita ulteriore disamina. II. Sull'appello adesivo

E. 7

Nelle sue osservazioni AP 1 propone di dichiarare l'appello adesivo irricevibile per carenza di requisiti formali, in particolare perché non tende alla modifica della sentenza impugnata, bensì del brevetto rogato dal notaio divisore, e per di più senza indicare i punti della sentenza che intende appellare né enunciare domande coerenti con il dispositivo. La censura non può essere condivisa. È vero che un atto di appello, principale o adesivo, deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – la dichiarazione di appellare, l'indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare e l'enunciazione delle domande (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC). La sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, seppure impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid. 1). Ciò è manifestamente il caso in concreto, l'appello adesivo denotando senza equivoco la volontà di vedere riformato il dispositivo pretorile n. 1.1. L'ambito della contestazione non dà quindi adito a dubbi, tant'è che AP 1 ha potuto prendere compiutamente posizione al riguardo. L'appello adesivo va quindi ritenuto ammissibile.

E. 8

AA 1 contesta il credito di fr. 443 750.– nei suoi confronti. Il Pretore ha ricollegato la pretesa (fatta valere da AP 1) a denaro della successione consegnato al fratello AA 1 tra il 1974 e il 1979, somme di cui non è mai stata documentata la destinazione. Per il notaio divisore tale credito consisteva nella differenza tra quanto aveva anticipato AP 1 per il pagamento di fatture riguardanti la costruzione di due edifici a _____ (fr. 490 300.–) e l'importo dei prelevamenti per cui AA 1 aveva recato giustificativi (fr. 294 668.–). Relativamente al primo importo, il Pretore ha rilevato che la firma apposta da AA 1 su un

documento accluso a una lettera trasmessa il 14 dicembre 1994 dal suo legale all'avvocato _____ e su un elenco dei prelevamenti consegnato da AP 1, dai quali risultava l'insieme dei versamenti eseguiti in favore del fratello AA 1 per complessivi fr. 490 300.–, creava una presunzione di veridicità circa il contenuto di tali documenti, non bastando al riguardo le contestazioni mosse da AA 1 sulla veridicità dei conteggi allestiti dal fratello AP 1. Appurato che quest'ultimo ammetteva la riscossione di fr. 16 550.–, il totale dei prelevamenti da parte di AA 1 ammonta così, secondo il Pretore, a fr. 473 750.–. Quanto alla destinazione del predetto ammontare, accertato che AP 1 non riconosceva l'importo di fr. 278 118.– inventariato dal notaio divisore, il Pretore ha accertato giustificativi di pagamento per soli fr. 30 000.– all'impresa di costruzioni _____. Non ha ravvisato invece un ulteriore versamento di fr. 80 000.– alla ditta, rifiutando di considerare la trattenuta di fr. 92 000.– da parte di AA 1 a titolo d'onorario, così come versamenti a terzi per complessivi fr. 46 118.–, poiché non dimostrati. Onde, in ultima analisi, un credito della successione verso AA 1 di fr. 443 750.– (fr. 473 750.– ./ fr. 30 000.–). a) L'appellante adesivo contesta di avere prelevato complessivi fr. 490 300.–, e in particolare la somma di fr. 451 800.– risultante da un conteggio allestito dal fratello AP 1. Rileva che tale conteggio era stato da lui sottoscritto in vista di una transazione e non ha alcuna valenza probatoria al di fuori di essa. A suo avviso inoltre la firma non si riferiva all'esattezza del conteggio, bensì a una sua annotazione sul documento, secondo cui taluni importi si riferivano a pagamenti eseguiti direttamente dal fratello AP 1. Identica conclusione varrebbe per la firma apposta su un altro conteggio allestito da AP 1, dal quale risultano ammessi prelevamenti per soli fr. 254 000.–, circostanza riconosciuta davanti al notaio divisore. L'appellante adesivo sostiene poi che spettava al coerede dimostrare la pretesa, la quale non poteva essere ammessa sulla scorta di una mera presunzione di veridicità. Tanto più – egli conclude – che la pretesa era destinata a confortare una tesi di AP 1, il quale si è dimostrato molto reticente a più riprese, violando l'obbligo di informazione e collaborazione tra eredi. L'appellante adesivo chiede così che gli si addebitino prelevamenti per soli fr. 254 000.–. Quanto alla destinazione dell'importo, l'appellante adesivo sostiene di averlo usato per pagare spese e fatture relative alla costruzione delle due menzionate case a _____. Ripete di non possedere più i giustificativi, proprio perché gli originali sono stati consegnati al fratello AP 1 sul finire degli anni ottanta, e sottolinea che fino all'avvio dell'azione di divisione nessuno ha mai contestato o dubitato delle sue asserzioni, a dimostrazione del fatto che tutto quanto egli ha ricevuto dopo la morte del padre è stato destinato a quell'opera edile. Egli riafferma di avere eseguito pagamenti per oltre fr. 500 000.–, importo plausibile per rapporto al valore dei due stabili, e di avere dimostrato pagamenti per fr. 276 118.–. Postula di conseguenza una “facilitazione probatoria”, chiedendo che si riconosca in subordine la mancata collaborazione di AP 1 come indizio in favore della sua pretesa, o che si applichi per lo meno l'art. 42 cpv. 2 CO. b) Per quel che concerne i “prelevamenti”, agli atti si annoverano due conteggi redatti da AP 1. Il primo, accluso alla lettera del 14 dicembre 1994 inviata dall'avvocato PA 2 all'avvocato _____, giunge all'importo di fr. 451 800.– (alle gato 1 al doc. AA nel classificatore IX). Il secondo, del 30 settembre 2002, è sostanzialmente identico al primo, se si eccettua un'aggiunta di fr. 38 500.–, e attesta prelevamenti per fr. 490 300.– (allegato al doc. AB nel classificatore IX). La questione di sapere se il primo conteggio valesse solo ai fini di una transazione può in realtà rimanere aperta, giacché la firma apposta da AA 1 dopo l'annotazione manoscritta ancora non permette di intravedere un riconoscimento senza riserve. Anzi, il tenore dell'annotazione (“alcuni importi pagati da AP 1, quali? Vanno in deduzione dal 451

800.–”) attesta se mai il contrario. Il secondo conteggio per converso è stato firmato da AA 1 senza riserve. Certo, con esplicito riferimento al “bollettino firmato fr. 254 000.–”, ma ciò ancora non significa che egli contestasse il resto, tanto meno se si pensa che egli ha rettificato il totale del conteggio da fr. 451 000.– in fr. 490 300.–, sicché su quest'ultima cifra doveva pur concordare. Davanti al notaio divisore AA 1 ha poi eccepito che “solo per 10 prelievi (per complessivi fr. 254 000.–) ho rilevato agli atti giustificativi con la mia firma” (verbale di audizione, pag. 3 nel classificatore IX), ma ciò ancora non significa che egli contestasse il totale dei “prelevamenti” indicati sul noto conteggio. Anzi, per finire egli ha ammesso di avere prelevato complessivi fr. 80 000.– da un conto denominato “_____” (verbale d'udienza preliminare del 22 maggio 2003, pag. 13). Su questo tema la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica. c) Circa la destinazione dei fondi, l'appellante adesivo afferma di avere consegnato tutta la documentazione al fratello AP 1. Questi però ha negato tale circostanza, anche sotto giuramento di edizione (verbale del 2 giugno 2005, pag. 8), sostenendo di avere esibito tutti i documenti in suo possesso (interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposta n. 1 alle domande di AA 1). È possibile che, come ha rilevato il notaio divisore, AP 1 sia stato poco o punto collaborativo e finanche reticente nell'informare o produrre documentazione (doc. D nell'inc. OA.2003.16). Sta di fatto che lo stesso notaio divisore ha maturato infine il convincimento di avere un quadro completo della successione (inventario del 22 novembre 2002, pag. 2 n. 6). Non soccorrono gli estremi dunque per attenuare le esigenze di prova a carico di AA 1, né per far capo all'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma poi – di carattere eccezionale – è applicabile solo qualora appaia impossibile o non sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3^a edizione, n. 10 ad art. 42). Ciò non è il caso in concreto. d) Per il resto, contrariamente a quanto sostiene AP 1, l'appellante adesivo ha sufficientemente dimostrato il pagamento di ulteriori fr. 80 000.– all'impresa _____, non sussistendo dubbi sul fatto che il responsabile della ditta abbia firmato la dichiarazione del 23 dicembre 1977 (doc. AC, 2° foglio nel classificatore IX), firma che coincide con quella del 28 luglio 1976 (doc. AC, 1° foglio). Senza trascurare che lo stesso AP 1 imputa al fratello di avere prelevato quel medesimo giorno un'identica somma dal conto della successione denominato “_____” (conteggi di AP 1, allegato 1 al doc. AA e allegato al doc. AB nel classificatore IX). In mancanza di qualsiasi dichiarazione da parte dell'impresa _____ non è possibile accertare invece che nel luglio del 1976 la ditta abbia ricevuto altri fr. 30 000.– dall'appellante adesivo. Simile pretesa non può di conseguenza essere riconosciuta. e) Quanto agli onorari da lui percepiti, l'appellante adesivo non si confronta con le argomentazioni del Pretore, secondo cui non è dato di sapere se i relativi prelevamenti siano intervenuti dopo il 1974. Al riguardo il memoriale si rivela addirittura irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Per quel che riguarda i pagamenti a terzi, agli atti non figura alcuna ricevuta che attesti il versamento di complessivi fr. 46 118.–. L'appellante adesivo ha presentato tutta una serie di fotocopie estratte da un libretto di ricevute postali, ma anche confrontando tali versamenti con la lista di quelli che egli asserisce di avere eseguito (allegato 3 al doc. AA nel classificatore IX) non si riscontrano corrispondenze, salvo i seguenti pagamenti destinati a ditte intervenute sul cantiere di _____ (allegati 4 e 5 al doc. AA nel classificatore IX): – _____ per le rolladen: fr. 9600.–; – _____ per le pietre naturali: fr. 1000.–; – _____ per l'isolazione: fr. 1290.–; – _____ per i telefoni: fr. 30.–; – _____ per il bruciatore: fr. 1175.–. Entro tali limiti la pretesa dell'appellante adesivo appare fondata,

tanto più che AP 1 non assume di avere proceduto lui stesso a siffatti pagamenti. Non trova riscontro nel libretto delle ricevute, in ogni modo, un asserito pagamento alla ditta _____, pur intervenuta sul cantiere, mentre le ditte _____, _____ ed _____ non constano avere prestato la propria opera a _____. Nulla è dato di sapere infine circa la ditta _____ (doc. R nell'inc. OA.2003.16). Che gli stabili di _____ abbiano un valore di oltre due milioni ancora non dimostra, con ogni evidenza, la destinazione dei fondi in rassegna. Ciò posto, il credito della successione verso AA 1 va accertato in fr. 350 655.–.

E. 9

L'appellante adesivo chiede di inserire un credito di complessivi fr. 235 500.– verso il fratello AP 1 per pagamenti con beni della successione ad artigiani che hanno lavorato sul cantiere di lui. Preso atto che AP 1 ammetteva solo un versamento di fr. 24 500.– al falegname _____, il Pretore ha ritenuto che la corresponsione di altri fr. 49 000.– mediante beni dell'eredità in favore dello stesso artigiano non risultava comprovato. Inoltre egli ha respinto, siccome non dimostrate, le pretese vantate da AP 1, il quale asseriva di avere pagato onorari al fratello AA 1 per fr. 92 000.– e di avere versato fr. 70 000.– all'impresa _____ dopo il 1974. A carico di AP 1 il primo giudice ha riconosciuto quindi, in definitiva, un credito di fr. 24 500.–. a) Secondo l'appellante adesivo il fratello AP 1 non ha mai contestato un conteggio da lui allestito nel dicembre del 1977 relativo alle prestazioni fornite dal falegname _____ nella casa di lui. Anzi, il fratello ha ammesso di non avere mai profuso fondi propri nella costruzione durante gli anni sessanta o settanta, onde il fondamento della pretesa. Quanto all'onorario di complessivi fr. 120 000.–, l'appellante adesivo sostiene di avere ricevuto prima della morte del padre fr. 28 000.–, dichiarati al fisco. La rimanenza è stata pagata perciò da AP 1 con beni della successione. Per quel che concerne infine la fattura dell'impresa _____, stando all'appellante risultano pagamenti per fr. 140 000.– eseguiti dopo la morte di _____, di cui la metà proprio per costruire l'abitazione di AP 1. b) Per quel che riguarda il falegname _____, agli atti figura unicamente un conteggio del 6 dicembre 1977 (allestito da AA 1), dal quale risulta un importo in favore di quell'artigiano di fr. 83 564.65, da cui dedurre fr. 67 000.– già versati a titolo di acconto (doc. AC nel classificatore IX). AP 1 non ha contestato quel calcolo. Anzi, si è dipartito egli stesso dal medesimo (petizione del 14 febbraio 2003, pag. 15 in alto). Resta il fatto che, come ha rilevato il primo giudice, non vi è alcuna prova che dimostri il pagamento dell'artigiano con fondi dell'eredità. L'ammissione di AP 1, secondo cui “la costruzione è stata finanziata da mio padre e io negli anni 60/70 non ho messo fondi miei” (interrogatorio formale, risposta n. 8 alle domande di AA 1) va correlata alla domanda (“Ha immesso fondi propri nella costruzione negli anni 60/70, ovvero al momento della costruzione?”). E AP 1 abita nell'immobile almeno dal 1968 (interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposta n. 8 alle domande di AA 1). La risposta non può dunque essere considerata per pagamenti successivi alla morte di _____. c) Quanto all'onorario di AA 1, ancora una volta manca qualsiasi dimostrazione del pagamento con mezzi dell'eredità. Per AP 1 è addirittura stato il fratello a prelevare la somma da conti della successione (sulla questione ci si è già espressi: sopra, consid. 8e). In merito alla retribuzione delle prestazioni eseguite dall'impresa _____, l'appellante si vale di ricevute rilasciate dalla medesima il 28 luglio 1976 e il 28 dicembre 1977 (doc. AC nel classificatore IX), le quali attestano – come detto (considerando 8d) – versamenti alla citata ditta per complessivi fr. 110 000.– da parte di AA 1 e non possono quindi essere messi in relazione con pagamenti effettuati dal fratello AP 1. D'altro lato quest'ultimo non ha

contestato che metà di quanto è stato corrisposto all'impresa edile sia stato destinato all'abitazione di lui. Ne discende che il credito nei suoi confronti ammonta a fr. 55 000.–. Verso di lui la successione vanta di conseguenza un credito di complessivi fr. 79 500.–.

E. 10

Per l'appellante adesivo il credito verso il fratello AP 1 riferito al controvalore della cartella ipotecaria al portatore gravante il noto fondo di _____ va fissato in fr. 414 647.– e non soltanto in fr. 350 000.– come ha stabilito il primo giudice. Il Pretore ha respinto la tesi di AA 1, il quale asseriva che il fratello deteneva la cartavalore in nome e per conto della comunione ereditaria, e ha creduto invece a AP 1, il quale affermava di avere ricevuto il titolo in donazione dal padre. Stando al primo giudice, ancorché manchi un contratto di donazione o un documento attestante che _____ intendesse affidare a AP 1 l'amministrazione della cartella ipotecaria, decisiva è la presunzione di proprietà in favore del portatore del titolo, le allegazioni di AA 1 non bastando per confutarla. Egli ha quindi ammesso l'obbligo di collazione per il controvalore del titolo al momento dell'apertura della successione, ossia fr. 350 000.–. a) L'appellante adesivo ripete che il fratello deteneva il titolo di pegno in nome e per conto della comunione ereditaria, rilevando che per anni il fratello non ha mai recato una valida spiegazione sui motivi per cui egli fosse in possesso della cartavalore. Solo per necessità di causa egli ha preteso poi di esserne il proprietario per intervenuta donazione da parte del padre. A parere di AA 1 simile tesi è smentita tuttavia dal comportamento tenuto dal fratello prima della causa, quando ha subordinato la consegna della cartella ipotecaria all'accordo dell'altro fratello, AO 1, e ha comunicato dov'era depositato il provento della realizzazione del titolo (informazione che non avrebbe avuto senso se la cartella ipotecaria fosse stata sua). Ciò sovvertirebbe la presunzione di proprietà in favore di lui. E siccome la cartella ipotecaria spettava alla successione, anche l'importo di fr. 414 847.05 ricavato dalla realizzazione del fondo appartiene alla massa. A tale somma vanno aggiunti gli interessi di fr. 20 700.– maturati dal 1997 al 2003, per un totale di fr. 435 547.–. b) Con atti pubblici rogati il 31 luglio 1969 dal notaio _____, AA 1 ha acquistato 1628 m² di terreno da _____ e 354 m² di terreno dalla Comunità dei Patrizi di _____, scorpori che hanno formato la particella n. 1284 RFD di _____ (doc. Z nel classificatore IX). Lo stesso giorno risulta essere stata richiesta l'emissione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 350 000.– in 1° grado sul citato fondo. In una lettera del 23 gennaio 1970 il notaio rogante ha comunicato a AA 1 di avere consegnato la cartavalore a AP 1 “in conformità alle istruzioni ricevute” (inventario, pag. 14). Sentito personalmente, _____ ha escluso che le istruzioni gli fossero state impartite da _____, da lui neppure conosciuto, argomentando che doveva essere stato AA 1 a dirgli di procedere così (deposizione del 2 ottobre 2003: verbali, pag. 4; v. anche doc. S nell'inc. OA.2003.16). c) AP 1 sostiene di avere ricevuto il titolo in donazione dal padre (interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposte n. 16 a 20 alle domande di AA 1), ma nulla suffraga tale circostanza. Dal canto suo AA 1 non ha mai spiegato perché abbia acceso la cartella ipotecaria né perché questa sia venuta a trovarsi in mano al fratello AP 1. Sta di fatto che il possessore di un titolo al portatore ne è presunto proprietario (Steinauer, *Les droits réels*, 3^a edizione, pag. 106 n. 390b; (Stark in: *Berner Kommentar*, 3^a edizione, n. 32 ad art. 930 CC). Spettava dunque a AA 1 sovvertire tale presunzione e comprovare la proprietà del padre (Steinauer, *op. cit.*, pag. 109 n. 401). Né in concreto il possesso può dirsi equivoco, giacché – come si è visto – il titolo è stato consegnato a AP 1 dal notaio _____ senza che AA 1 eccepisse alcunché. d) Non si disconosce che il comportamento di AP 1 sia lungi dall'apparire un esempio di chiarezza. Mai prima della

causa in effetti egli si è preteso proprietario della cartella (lettere del 30 dicembre 2002 e del 22 gennaio 2003 allegate al doc. 9 nell'inc. OA.2003.17). Inoltre egli ha subordinato la consegna del titolo a AA 1 al consenso dell'altro fratello, AO 1 (lettera del 30 dicembre 2002 allegata al doc. 9 nell'inc. OA.2003.17). Infine ha comunicato agli altri fratelli di avere depositato il ricavo della realizzazione su un conto alla _____ (lettera del 27 gennaio 1997: doc. 10 nell'inc. OA.2003.17). Tali indizi gettano ombre lunghe sulla presunzione di proprietà (art. 930 cpv. 1 CC), non bastano per sovvertirla, men che meno pensando al fatto che l'appellante adesivo non ha mai spiegato come mai il titolo, che solo lui può avere acceso e del quale lui solo poteva disporre, è stato rimesso al fratello AP 1. In proposito l'appello adesivo manca perciò di consistenza.

E. 11

Insiste l'appellante adesivo nell'affermare che verso il fratello AP 1 l'eredità vanta un credito di fr. 122 217.–. Il Pretore ha parzialmente condiviso l'asserzione con riferimento a importi depositati presso il _____ di allora, accertando che il 4 marzo 1974 risultavano depositati su un conto denominato “_____” fr. 702 217.–, di cui solo una parte (fr. 604 434.–, ovvero fr. 201 478.– x 3) è stata suddivisa tra eredi, come ammetteva AP 1 nel suo memoriale di risposta. Sulla base di ciò il Pretore ha stabilito un credito della successione verso AP 1 pari alla differenza di fr. 97 783.– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006, come chiedeva AA 1. Per l'appellante adesivo quanto è stato distribuito fra eredi ammonta in realtà a soli fr. 580 000.–, sicché mancano fr. 122 217.–. E siccome AP 1 curava l'amministrazione dell'eredità, ma nulla ha documentato in merito, si giustifica di porre a carico di lui l'intero ammanco, vista anche la reticenza dimostrata. La questione è stata già trattata esaminando l'appello principale (sopra, consid. 4). Basti ricordare che la pretesa si fonda unicamente su un'apodittica risposta data da AA 1, durante l'interrogatorio formale del 2 giugno 2005, a domande di AP 1. Tale mezzo di prova però è stato stralciato dal Pretore e le risposte di AA 1 espunte dall'istruttoria, poiché il questionario delle domande era stato presentato tardivamente (verbale del 2 giugno 2005, pag. 3). L'allegazione, addotta per la prima volta nel memoriale conclusivo, era inoltre irricevibile (art. 78 cpv. 1 CPC). Su questo punto non giova pertanto diffondersi. 12. AA 1 contesta infine il riparto delle ripetibili deciso dal Pretore. Preso atto che il primo giudice ha fissato un ammontare complessivo di fr. 120 000.– di ripetibili per le tre cause e tenuto conto che per l'azione da lui promossa il fratello AO 1 è stato tenuto a rifondere agli altri eredi fr. 24 000.–, la differenza di fr. 96 000.– va suddivisa a mente sua sulle altre due cause, onde un'indennità di fr. 48 000.– in suo favore. Egli reputa che il grado di soccombenza attribuitogli dal Pretore (70%) non ecceda il 60% quand'anche il suo appello fosse respinto. Così argomentando, nondimeno, l'appellante adesivo disconosce che in materia di oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa applicabile può essere censurato solo per eccesso o abuso di potere (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC), circostanze alle quali egli nemmeno allude. Per di più, neppure in esito all'attuale appello l'azione da lui promossa risulta interamente accolta e quella del fratello AP 1 interamente respinta. Perché in simili circostanze AP 1 dovrebbe essere trattato come sola parte sconfitta egli non spiega. Al proposito l'appello adesivo si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione. III. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

E. 13

Gli oneri processuali, commisurati all'entità delle domande, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale vede aumentare i passivi della successione da fr. 72 629.35 a fr. 125 679.95, ma esce perdente su tutto il resto. Gli altri due eredi dovendo sopportare solo un esiguo grado di soccombenza, si giustifica di ridurre lievemente gli oneri processuali e le ripetibili da porre a carico di AP 1, rinunciandosi a riscuotere la minima quota addebitabile ai fratelli AA 1 e AO 1. Quanto all'appello adesivo, AA 1 vede diminuire da fr. 443 750.– a fr. 350 655.– il credito dell'eredità nei suoi confronti e aumentare la spettanza della successione verso AP 1 da fr. 24 500.– a fr. 79 500.– (pagamenti da lui ricevuti dopo il 1974 per la costruzione della nota casa). Si giustifica quindi di porre a suo carico tre quarti degli oneri processuali e di obbligarlo a corrispondere a AP 1 un'adeguata indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza che questi non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 10). In merito alla posizione di AO 1, salvo per quanto riguarda l'aumento del credito della successione verso AP 1 relativo ai pagamenti da lui ricevuti dopo il 1974 per la costruzione della casa, la sua adesione all'appello adesivo sfocia in soccombenza, come sconfitto egli esce, almeno in parte, sul credito della successione verso AA 1. Tutto ponderato, si giustifica perciò di esonerarlo dal pagamento di tasse o spese, senza attribuzione di ripetibili. 14. AA 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la tasse di giustizia e le spese. Rammenta di percepire solo rendite pensionistiche e di guadagnare solo quanto riesce a produrre professionalmente, mentre la sostanza è costituita degli averi successori bloccati a causa delle vertenze con gli altri coeredi. Egli ha quindi disponibilità limitate, tant'è che non riesce a pagare le tasse, i premi di assicurazione né quelli della cassa malati. Anzi, a suo carico pendono esecuzioni per oltre fr. 60 000.–. I presupposti dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla complessità della causa, dalla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi giudiziari e dagli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). In concreto è possibile che il richiedente non possa disporre di sostanza, né si può esigere che egli attenda l'esecuzione della divisione ereditaria per poterne disporre (cfr., per la liquidazione del regime dei beni, DTF 118 Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2). Rimane il fatto che uno stato d'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) non è dato solo perché il richiedente sia privo di patrimonio. Egli dev'essere privo anche di redditi sufficienti. E con un reddito imponibile di fr. 77 000.– annui nel 2004 il richiedente non rende verosimile di non essere in grado di far fronte agli oneri processuali, tanto più che nulla è dato di sapere sul suo fabbisogno minimo, mentre a lui incombeva di documentare la sua indigenza (DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). In condizioni del genere la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 15

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della

sentenza impugnata è così riformato: Sono ammesse le seguenti modifiche del brevetto d'inventario _____ del 22 novembre 2002: – il valore delle azioni _____ è inserito nell'inventario al valore definito al momento della divisione (inventario, pag. 7, punto IV.I.B.b); – il credito della successione verso AP 1 dev'essere collazionato per complessivi fr. 1 340 000.– (inventario, pag. 8, punto V.1); – il credito della successione verso AA 1 ammonta a complessivi fr. 350 655.– (inventario, pag. 11, punto VI.1); – il credito della successione verso AP 1, relativo a pagamenti da lui ricevuti dopo il 1974 per la costruzione della casa d'abitazione, è ridotto a fr. 79 500.– (inventario, pag. 14, punto VI.2.a); – il secondo credito verso AP 1, riferito al controvalore della cartella ipotecaria al portatore gravante la particella n. 1284 RFD di _____, è fissato in fr. 350 000.– (inventario, pag. 14, punto VI.2.b); – è accertato un nuovo credito verso AP 1 di fr. 97 783.– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006 (inventario, pag. 16, punto VI.3); – è stralciato dall'inventario il debito della successione nei confronti di AP 1 per fr. 103 230.– (inventario, pag. 19, punto VII); – i passivi della successione sono ridotti a fr. 125 679.95 (inventario, pag. 6); – è accertato un credito da collazionare di fr. 120 000.– verso AP 1, già inventariato dal notaio divisore. Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) taxa di giustizia ridotta fr. 6950.– b) spese fr. 50.– fr. 7000.– sono posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà a AA 1 fr. 10 000.– per ripetibili ridotte e a AO 1 fr. 5000.– per ripetibili ridotte. 3. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 3450.– b) spese fr. 50.– fr. 3500.– sono posti per tre quarti a carico di AA 1 e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante adesivo rifonderà fr. 2000.– a titolo di indennità. Non si attribuiscono ripetibili a AO 1. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è respinta. 5. Intimazione a: ; – ; . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.